

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2020, n. 155

Sentenza del Consiglio di Stato n. 276 del 13 gennaio 2020. Rideterminazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- l'art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", stabilisce che l'ammontare del tributo dovuto nella misura del 20 per cento determinato ai sensi dei commi 29 e 38, per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili;
- l'art. 3, comma 24-41, della legge n. 549 del 1995, ha istituito, dal 1 gennaio 1996, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, dovuto alle regioni; una parte del gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione nell'ambito delle destinazioni sopra indicate;
- l'art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia n. 38 del 2011, "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" oltre a stabilire l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi, prevedeva che il dirigente del Servizio ciclo rifiuti e bonifica provvedeva alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione dell'aliquota da applicare e all'assegnazione a ciascun comune o associazione di comuni dell'aliquota di tributo relativa all'anno successivo;
- cinquantuno comuni (con intervento ad adiuvandum di altri ventisei comuni) della Provincia di Lecce hanno avviato un ricorso nei confronti della Regione Puglia per l'annullamento delle determinazioni del dirigente servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia n.276 del 27.12.2013, n. 225 del 28.10.2014, n.18 del 15.1.2015, n. 427 del 7 ottobre 2015, n. 462 del 23 ottobre 2015 e n. 574 del 30 novembre 2015, in quanto non tenevano conto per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio dell'ammontare del tributo nella misura del 20 % di quello dovuto per i rifiuti in via ordinaria;
- con legge regionale del 27 marzo 2018, n. 8 "Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero dei rifiuti solidi", la Regione ha aggiornato quanto previsto dall'art. 7 della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 38, disciplinante il Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Lecce ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti da cinquantuno comuni (con intervento ad adiuvandum di altri ventisei comuni) della Provincia di Lecce nei confronti della Regione Puglia;
- la Sentenza n. 276/2020, pubblicata in data 13.01.2020, con cui il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato il ricorso in appello promosso dalla Regione Puglia per la riforma della sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, n. 305/2018, confermando pertanto la decisione di primo grado in ordine all'applicabilità dell'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 alla frazione di rifiuto smaltita in discarica all'esito dei trattamenti cui il rifiuto indifferenziato viene sottoposto negli impianti di trattamento meccanico biologico della provincia di Lecce, contro i Comuni di Guagnano, Caprarica di Lecce, Gagliano del

- Capo, Supersano, Novoli, Botrugno, Acquarica del Capo, Alessano, Arnesano, Cannole, Aradeo, Campi Salentina, Andrano, Carmiano, Castro, Casarano, Lecce, Gallipoli, Matino, Lizzanello, Maglie, Martano, Montesano Salentino, Miggiano, Monteroni di Lecce, Nardo', Otranto, Nociglia, Porto Cesareo, San Cassiano, Salve, Ruffano, Salice Salentino, Sannicola, San Donato di Lecce, Racale, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Specchia, Squinzano, Surbo, Taviano, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Ugento, Spongano, Lequile, Trepuzzi, Alezio, Castri' di Lecce, Cutrofiano, Giurdignano, Minervino di Lecce, Presicce, San Cesario di Lecce, Taurisano, Melpignano, Melissano, Carpignano Salentino, Castrignano del Capo, Cursi, Melendugno, Poggiardo, Soleto, Sternatia, Surano, Tiggiano, Cavallino, Alliste, i Comuni di Muro Leccese, Sanarica, Copertino e Leverano non costituiti in giudizio, Parabita e ad opponendum i Comuni di Bagnolo del Salento, Calimera, Castrignano dei Greci, Corsano, Diso, Galatina, Galatone, Martignano, Morciano di Leuca, Neviano, Palmariggi, San Pietro in Lama, Seclì, Tricase, Veglie, Vernole, Sogliano Cavour;
- il Consiglio regionale, nella seduta del 21 gennaio 2020, approvava a maggioranza la mozione in base alla quale, al fine di evitare disparità di trattamento, si riconosce a tutti i comuni pugliesi, ai quali è stata applicata l'aliquota massima per gli scarti e i sovralli di impianti di selezione automatica smaltiti in discarica, la differenza tra quanto versato e la minor aliquota di euro 5,164, laddove sussistano le medesime condizioni che si sono verificate presso i comuni ricorrenti, in particolare qualora si evidenzi che le operazioni cui sono sottoposti i rifiuti rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute dalla legge 549/95;

Considerato che,

- i Comuni, nel corso degli anni, hanno beneficiato di una parte del gettito derivante dall'applicazione del tributo cd. "Ecotassa", per la realizzazione di numerosi interventi finalizzati a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate;
- l'applicazione della tariffa ridotta in via estensiva, anche ai comuni non ricorrenti, avrebbe conseguenze sull'equilibrio di bilancio, dovendo reperire ingenti risorse;
- la parte del gettito ecotassa destinato ai Comuni è stato già liquidato agli stessi nel corso degli anni per le finalità ambientali suddette;

In virtù di tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone alle valutazioni della Giunta regionale di applicare, in esecuzione della sentenza del Consiglio di stato n. 276 del 13 gennaio 2020, la rideterminazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani nella misura di € 5,164 per tonnellata di rifiuti, ai sensi del comma 40, art. 3, legge n. 549/1995, per i seguenti anni:

- per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ai comuni ricorrenti, individuati dall'Avvocatura regionale;
- a partire dall'anno 2020 a tutti i Comuni della Regione Puglia.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 lettere f) e k), della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
2. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
3. di applicare ai comuni ricorrenti, individuati dall'Avvocatura regionale, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 276 del 13 gennaio 2020, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nella misura di € 5,164 per tonnellata di rifiuti, ai sensi del comma 40, art. 3, legge n. 549/1995,
4. di applicare a tutti i Comuni della Regione Puglia, a partire dall'anno 2020, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 276 del 13 gennaio 2020, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani nella misura di € 5,164 per tonnellata di rifiuti, ai sensi del comma 40, art. 3, legge n. 549/1995;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, alla Sezione Tributi.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore: (*Fabrizio FASANO*)

Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche: (*Giovanni SCANNICCHIO*)

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA/RAVVISA le osservazioni riportate nell'allegato alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio:
(*Barbara VALENZANO*)

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente: (*Giovanni Francesco STEA*)

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- Viste le sottoscrizioni posta in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
2. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
3. di applicare ai comuni ricorrenti, individuati dall'Avvocatura regionale, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 276 del 13 gennaio 2020, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nella misura di € 5,164 per tonnellata di rifiuti, ai sensi del comma 40, art. 3, legge n. 549/1995,

4. di applicare a tutti i Comuni della Regione Puglia, a partire dall'anno 2020, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 276 del 13 gennaio 2020, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani nella misura di € 5,164 per tonnellata di rifiuti, ai sensi del comma 40, art. 3, legge n. 549/1995;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, alla Sezione Tributi.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE